

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 - Cagliari

e, p.c. Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

A RTI Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

OGGETTO: Interventi soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) relativi alla domanda di pagamento unica e allo Sviluppo Rurale. Controlli oggettivi degli interventi non sottoposti all'AMS e dei requisiti di condizionalità – criteri di selezione del campione 2023.

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina le modalità, i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento che gli Organismi pagatori utilizzano per l'estrazione del campione 2023 in relazione ai seguenti

interventi non sottoposti al sistema di monitoraggio delle superfici (di seguito AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2116:

- interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, art. 70, del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- requisiti di condizionalità.

Gli Organismi pagatori possono individuare ulteriori criteri di rischio specifici rispetto a quelli previsti dalla presente circolare, sulla base delle caratteristiche delle aziende e del territorio di propria competenza. Per l'anno 2023 i criteri stabiliti nella presente circolare si applicano ai campioni ancora da estrarre da parte degli Organismi pagatori, facendo salvi eventuali campioni anticipati già estratti.

Le principali fonti regolamentari UE e nazionali che disciplinano la materia sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2022/1172 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 della Commissione;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 9 marzo 2023 n. 0147385 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Interventi a superficie non sottoposti a campione

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 2022/1173, per l'anno di domanda 2023 sono sottoposti all'AMS tutte le condizioni di ammissibilità (ELCO) relative ai seguenti interventi:

- a) PD 01 – BISS – Sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
- b) PD 02 – CRISS - Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) PD 03 – CIS YF – Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

- d) SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- e) SRB02 – Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;
- f) SRB03 – Sostegno zone con vincoli specifici;
- g) PD 06 – CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
- h) PD 06 – CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso;
- i) PD 06 – CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
- j) PD 06 – CIS (04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
- k) PD 06 – CIS (05) - Sostegno accoppiato Oleaginose;
- l) PD 06 – CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia;
- m) PD 06 – CIS (09) - Sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia.

I suddetti interventi, essendo sottoposti all'AMS per il 100% della superficie e delle domande, non sono oggetto di estrazione del campione.

3. Nuova metodologia di controllo degli aiuti a superficie e selezione dei comprensori

A partire dal 2023 è stata introdotta una nuova metodologia di controllo che, oltre a soddisfare le esigenze di anticipazione dei controlli in campo, integra le nuove modalità di controllo previste dalla regolamentazione UE per il periodo di programmazione 2023-2027 relative all'utilizzo dei controlli AMS, utilizzando la metodologia OTS solo per quei requisiti/impegni/vincoli non monitorabili tramite AMS e, per gli anni successivi al 2023, per gli impegni non monitorabili di interventi monitorabili con AMS.

La nuova metodologia prevede:

1. l'individuazione di aree denominate "comprensori", tramite l'utilizzo dei dati presenti nelle dichiarazioni delle campagne pregresse, dove i dati raccolti danno indicazioni sulla presenza di requisiti/impegni/vincoli non monitorabili sufficienti a coprire le percentuali minime fissate per i controlli a campione, sia in termini di superfici sia di domande, con l'individuazione delle parcelle che ricadono all'interno dei comprensori individuati;
2. la verifica in campo (Controlli OTS) delle parcelle presenti nel comprensorio e l'inserimento dei dati di campo ("segni") rispetto alle porzioni di territorio indagate tramite apposita piattaforma di campo;

3. la sovrapposizione di tutte le parcelle presenti nel comprensorio con le parcelle dichiarate per ciascun intervento a superficie riportato dell'anno nelle domande uniche 2023;
4. la verifica del rispetto della percentuale di campionamento del 3% della superficie per ciascun intervento e del 3% delle domande per gli interventi non sottoposti ad AMS.

4. Selezione del campione a superficie – impostazione generale

In applicazione di quanto previsto dal capitolo 7.3.1.1.4 del Piano Strategico nazionale (PSP), i campioni di controllo da estrarre riguardano gli interventi non sottoposti ad AMS di seguito riepilogati:

- a) pagamenti diretti PD 06 – CIS (06) - Sostegno accoppiato agrumeti specializzati;
- b) pagamenti diretti PD 06 – CIS (07) - Sostegno accoppiato olio di oliva DOP;
- c) pagamenti diretti, Ecoschemi a superficie di cui al titolo III, capo II del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- d) interventi dello sviluppo rurale, di cui al titolo III, capo IV, art. 70, del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- e) tutti i requisiti a superficie della condizionalità.

4.1 Selezione del campione degli interventi basati sulla superficie non sottoposti ad AMS e dei requisiti di condizionalità rafforzata – dimensione del campione

La selezione del campione di ammissibilità viene effettuata nel rispetto delle percentuali minime di seguito indicate, per ciascun Organismo pagatore o Regione (per lo sviluppo rurale), considerando distintamente le superfici e le domande presentate di competenza di ciascun Organismo pagatore o Regione, per tutti gli interventi non sottoposti ad AMS.

In particolare, il campione per le verifiche in loco dei criteri di ammissibilità ed impegni sugli interventi non assoggettati al sistema AMS o su ELCO non monitorabili è selezionato nella misura minima del 3% per superficie di territorio ad essi associata nell'ambito del quale ricadono rispettivamente almeno il 3% delle domande di aiuto FEAGA e domande di pagamento FEASR.

La selezione del campione relativo al controllo dei requisiti a superficie di condizionalità è effettuata nel rispetto di quanto indicato all'art. 83, paragrafo 6, lett. d) del Reg. (UE) n. 2021/2116 e quindi pari ad almeno l'1% dei beneficiari che ricevono pagamenti:

- a) diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) n. 2021/2115;

b) annuali di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I campioni sono estratti, con modalità casuale e di rischio, partendo dall'insieme delle domande e delle aziende interessate dai controlli tempestivi effettuati sui comprensori selezionati in maniera anticipata.

I campioni sono estratti, con modalità casuale e di rischio, partendo dall'insieme delle domande e delle aziende interessate, tenendo in considerazione eventuali campioni anticipati, inclusi i controlli tempestivi effettuati sui comprensori.

Al fine di raggiungere la rappresentatività minima stabilita nel PSP per la verifica degli impegni degli interventi non sottoposti ad AMS e per i requisiti della condizionalità, per gli Organismi pagatori che hanno adottato la metodologia dei controlli tempestivi attraverso i comprensori sono selezionate:

1. una quota casuale di domande, pari al 20-25% del numero necessario per raggiungere la rappresentatività minima;
2. una quota di rischio di domande, pari al 75-80% del campione.

La selezione del campione avviene secondo le seguenti regole:

- a) tutte le domande che ricadono al 100% all'interno dei comprensori e per le quali il controllo tempestivo ha interessato tutte le parcelle oggetto di dichiarazione 2023;
- b) un numero di domande a completamento, sufficiente a raggiungere il tasso minimo di rappresentatività, scelte tra quelle che avranno una superficie oggetto di controllo tempestivo superiore al 50% della superficie dichiarata;
- c) nel caso in cui l'azione descritta al precedente punto b) non raggiunga gli obiettivi per tutti gli interventi ed i requisiti, si procede a selezionare domande anche tra quelle per cui il controllo tempestivo ha interessato una superficie inferiore al 50% della superficie dichiarata;
- d) all'interno del campione definito come sopra è selezionato il campione per il controllo dei requisiti aziendali di condizionalità, dato che la verifica dei requisiti a superficie si intende assolta dai controlli tempestivi effettuali a livello territoriale.

Qualora, al completamento dell'attività sopra descritta non sia raggiunto, per qualche intervento, l'obiettivo minimo di domande da controllare, l'Organismo pagatore procede ad individuare le domande integrative, assicurando una distribuzione omogenea per intervento e territorio.

In assenza di informazioni storicizzate per valutare il rischio intrinseco relativo ad ogni intervento norma/atto della nuova Programmazione, gli elementi di rischio da tenere in considerazione per la selezione del campione sono riferiti a:

- impatto finanziario delle domande (a titolo esemplificativo e non esaustivo, beneficiari che non raggiungono la soglia minima di pagamento);
- controlli pregressi a livello aziendale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, beneficiari che per la campagna 2022 sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 – yellow card).

Per gli Organismi pagatori che non hanno adottato la metodologia dei controlli tempestivi attraverso i comprensori, sono selezionate:

- 1) una quota casuale di domande, pari al 20-25% del numero necessario per raggiungere la rappresentatività minima;
- 2) una quota rischio di domande, pari al 75-80% del numero necessario per raggiungere la rappresentatività minima.

5. Selezione del campione per gli interventi basati sugli animali

Il campione di controllo in loco per gli interventi sugli animali è pari ad almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC ed almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.

Il campione deve essere estratto per singolo intervento.

Nell'ambito della selezione del campione, gli Organismi pagatori utilizzano criteri di rischio pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante parte è selezionata con criteri di casualità.

Nella selezione del campione relativo all'ammissibilità zootecnica sono incluse tutte le aziende eventualmente già estratte nel campione anticipato che abbiano presentato domande valide per il 2023, procedendo poi al completamento dell'estrazione per il raggiungimento delle percentuali previste per l'ambito di controllo.

Si devono considerare eventuali domande di "modifica" presentate a qualsiasi titolo in sostituzione di domande di aiuto già selezionate a campione; tali domande devono essere anch'esse selezionate in sostituzione della domanda precedentemente presentata.

Nell'ambito della selezione del campione riferito alla Domanda Unica sono escluse dalla selezione le aziende che richiedono aiuti per un importo inferiore ai 300 euro, in quanto non raggiungono la soglia minima di pagamento; tale condizione non si applica per le domande nelle quali è stato richiesto l'accesso alla riserva nazionale titoli.

Con particolare riferimento agli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui agli artt. 23 e ss. del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e agli interventi sugli animali previsti in ambito sviluppo rurale, si riportano di seguito taluni criteri di rischio minimi che possono essere integrati da ulteriori criteri individuati dall'Organismo pagatore.

➤ Per tutti gli interventi zootecnici concernenti i bovini:

1. detentore dell'allevamento non controllato nei due anni precedenti dai SSVV o dagli Organismi pagatori;
2. azienda per la quale nella campagna precedente siano stati accertati ritardi nella registrazione della movimentazione degli animali nella BDN che hanno determinato l'applicazione di una riduzione/sanzione almeno pari al 20%;
3. allevamenti per i quali sono state riscontrate irregolarità (diversi dai ritardi di registrazione delle movimentazioni) dagli Organismi pagatori negli ultimi due anni.

➤ Criterio aggiuntivo per le misure per le vacche nutrici:

1. aziende con richiesta misure vacche nutrici con almeno 25 capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, riscontrati nell'anno precedente;

➤ Criterio aggiuntivo per le misure vacche da latte:

1. aziende con richiesta misure vacche da latte con almeno 25 capi che producono latte riscontrati nell'anno precedente;

➤ Criterio aggiuntivo per le misure bovini macellati:

1. aziende con richiesta misure bovini macellati con almeno 50 capi iscritta a sistemi di qualità nazionale o regionale, di etichettatura facoltativa o con capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, riscontrati nell'anno precedente;

➤ Per gli interventi concernenti gli ovi-caprini:

1. detentore dell'allevamento non controllato nei due anni precedenti dai SSVV o dagli Organismi pagatori. Censimento non presente in BDN;
2. azienda per la quale nella campagna precedente siano stati accertati ritardi nella registrazione della movimentazione degli animali nella BDN che hanno determinato l'applicazione di una riduzione/sanzione almeno pari al 20%;
3. allevamenti che comprendono almeno n. 200 capi riscontrati nell'anno precedente.

Con riferimento all'eco-schema 1 di cui all'art. 17 del DM 23.12.2022 n. 660087, si riportano di seguito i seguenti criteri minimi di rischio:

✓ Eco-schema 1, livello 1:

1. aziende con allevamenti che non hanno un dato di riferimento dei valori DDD dell'anno precedente;
2. aziende con allevamenti composti da almeno tre specie animale.

✓ Eco-schema 1, livello 2:

1. aziende che dichiarano pascolamento su meno di 5 ettari di prati permanenti e detengono più di 20 capi di bovini o suini;
2. aziende che nell'anno 2022 non hanno dichiarato attività di pascolamento;
3. aziende che allevano suini e non hanno dichiarato attività di pascolamento;
4. aziende con capi per i quali non vi è l'obbligo di registrare la movimentazione al pascolo in BDN (pascolamento eseguito su superfici all'interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all'ubicazione dell'allevamento);
5. aziende con modalità di allevamento registrata in BDN "stabulato o intensivo";
6. aziende intestatarie di codici di allevamento ma prive di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, che utilizzano le superfici di altro soggetto per l'attività di pascolamento (paragrafo 3 della circolare AGEA.2023.40336 del 26 maggio 2023).

5.1 Sequenza operativa di estrazione per gli interventi zootecnici

Si riportano di seguito gli elementi da tenere in considerazione per la selezione delle aziende, al fine di raggiungere la corretta dimensione del campione estratto a livello di Organismo pagatore.

A partire dalla popolazione di aziende di riferimento di ogni Organismo pagatore (per DU e Condizionalità) o di ogni Autorità di Gestione (per PSR), l'ordine di estrazione del campione di controllo per gli interventi zootecnici deve rispettare la sequenza riportata di seguito, tenendo conto di quanto precedentemente indicato per gli interventi sottoposti ad AMS nella prima parte della presente nota:

1. sviluppo rurale;
2. pagamenti diretti – aiuti accoppiati;
3. pagamenti diretti – eco-schemi.

Si estrae per primo il campione casuale e poi quello di rischio.

5.2 Procedura per la selezione delle aziende per gli interventi zootecnici

Di seguito le modalità per la selezione delle aziende da sottoporre ai controlli di ammissibilità e condizionalità in applicazione dei criteri di casualità e di rischio specifici.

In particolare:

1. al fine di ottenere la coerenza dei controlli/esiti, deve essere perseguita la massima sovrapposizione possibile tra il campione di Domanda Unica e quello di Sviluppo Rurale, per le aziende richiedenti premi di natura zootecnica;
2. analoga sovrapposizione va perseguita tra le domande selezionate nel campione di ammissibilità, per ciascun Pilastro della PAC, e quelle selezionate nel campione di condizionalità;
3. le aziende da selezionare nell'ambito del campione casuale vengono individuate tra le aziende che presentano domanda per entrambi i Pilastri e, comunque, in modo da garantire la rappresentatività di quelle che presentano domanda in uno solo dei due Pilastri;
4. le aziende da selezionare nell'ambito del campione rischio vengono individuate prioritariamente sulla base dei criteri comuni tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale. Nell'ambito di questi si procede considerando i criteri specifici settoriali;
5. per il campione di condizionalità la selezione delle aziende è effettuata tramite i servizi del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC). La selezione del campione

avviene a seguito della sincronizzazione delle informazioni messe a disposizione da ogni OP, relative alle domande presentate ed all'applicabilità di Criteri e Norme;

6. il campione da estrarre per condizionalità, zootecnia e sviluppo rurale include in primo luogo il o i campione/i preliminare/i già estratto/i e poi si procede all'eventuale integrazione.

6. Criteri di selezione del campione di condizionalità

Relativamente al campione di condizionalità da selezionare con metodo casuale (per una percentuale compresa tra 20 e 25%), questo dovrà essere estratto sull'insieme del campione. Per quanto possibile, la percentuale del 20-25% di campione casuale è rispettata per ogni ambito di pagamento (DU, SR).

1. per il campione di rischio, i parametri per i quali le aziende sono oggetto di selezione sono quelli contenuti nella Circolare AGEA che disciplina la condizionalità;
2. selezione d'ufficio: inclusione nel campione di tutte le segnalazioni provenienti dagli enti specializzati, valutate dagli Organismi pagatori e da questi trasmesse all'Organismo di Coordinamento;
3. verifica delle reiterazioni: inclusione nel campione delle aziende sanzionate per le infrazioni ai requisiti di condizionalità nelle precedenti campagne sulla base del seguente ordine:
 - le aziende oggetto di riduzioni nel 2021 per requisiti corrispondenti a quelli validi nel 2023 (vedi punto specifico nella Circolare di Condizionalità), interessate dai controlli a superficie dei comprensori, che non siano state oggetto di controllo nel 2022, che saranno oggetto di controllo limitatamente ai requisiti oggetto di non conformità.

In applicazione di quanto previsto dal capitolo 7.4 del PSP, la percentuale minima di controlli estratta è raggiunta a livello di ciascun Organismo pagatore.

In applicazione dell'accordo di cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute le Regioni e Province autonome e AGEA, in via di aggiornamento, il campione relativo ai requisiti relativi alla Sanità veterinaria (alcuni requisiti del CGO5 e CGO6) ed al Benessere animale (CGO9, CGO10, CGO11) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli Organismi pagatori competenti territorialmente.

7. Selezione del campione per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa

In relazione alle superfici utilizzate per la produzione di canapa, il controllo in loco deve essere eseguito su di un campione pari almeno al 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, applicando il metodo di verifica di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2022/126.

Per il solo anno 2023, come da intese con gli Organismi pagatori, sulla base delle deleghe ricevute, l'estrazione del campione ed il relativo controllo è eseguito da Agea Coordinamento.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO
(Dr. Salvatore Carfi)